REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 956/A1701B/2026 **DEL 07/10/2026**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013. Approvazione delle istruzioni applicative per la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e rivendicazione delle uve a Denominazione di Origine e di produzione dei vini e dei mosti. Campagna vitivinicola 2026/2027.

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/2117.

Visto il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione.

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione.

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare, l'articolo 58, concernente le dichiarazioni di vendemmia e produzione, e l'art. 37 che riguarda la rivendicazione annuale delle uve destinate alla produzione di vini a DO e IG da effettuarsi contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e produzione.

Visto il Decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019 e s.m.e i. inerente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione(UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola".
Vista la circolare prot. N. 73988 del 15 settembre 2026 con cui AGEA coordinamento conferma per la

campagna 2026-2027 le istruzioni applicative generali per la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e rivendicazione delle uve a Denominazione di Origine e di produzione dei vini e dei mosti, approvate con circolare 70934 del 27 settembre 2023.
Tale circolare in particolare stabilisce che i produttori piemontesi devono presentare le dichiarazioni utilizzando il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e che il sistema informativo agricolo piemontese deve garantire la completa integrazione delle informazioni con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati entro il 31 dicembre al fine di consentire all'Organismo di Coordinamento di adempiere alle funzioni istituzionali e alle comunicazioni dei dati alla Commissione UE.
Considerato che a tal fine è stata sviluppata la procedura informatica ed è stato definito il modello di dichiarazione e rivendicazione disponibile sul SIAP, che tiene conto delle disposizioni comunitarie ed nazionali.

Preso atto che ARPEA è stata riconosciuta Organismo pagatore regionale per la gestione e il controllo delle spese finanziate dal FEAGA a carico dei fondi relativi all'Organizzazione Comune dei Mercati (nel seguito OCM) con Decreto del Direttore generale per le politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Prot. n. 539522 del 14/10/2024.
Dato atto che il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche ed ARPEA hanno sottoscritto la Convenzione in data 4 febbraio 2025 per la delega di talune fasi del procedimento Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto.
Coerentemente alla procedura informatica specifica per le aziende piemontesi, il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e cibo ha definito le istruzioni applicative rispetto a quanto già definito dalla citata circolare di AGEA coordinamento, in funzione del fatto che le dichiarazioni vengono gestite su SIAP e poggiano sui dati dello schedario viticolo, parte integrante dell'Anagrafe Agricola del Piemonte. Tali istruzioni fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato 1).

Attestata, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, la regolarità amministrativa del presente provvedimento che peraltro non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

DETERMINA

- di approvare le istruzioni applicative contenute nell'allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione per la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e rivendicazione delle uve a Denominazione di Origine e di produzione dei vini e dei mosti della campagna vitivinicola 2026/2027;

- di mettere disposizione dei produttori la procedura informatica disponibile su SIAP e il modello di dichiarazione e rivendicazione, come specificato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

ALLEGATO 1

Campagna vitivinicola 2026/2027 – Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e rivendicazione delle uve a Denominazione di Origine e di produzione dei vini e dei mosti .

1. Premessa

Il presente allegato fornisce le istruzioni operative di presentazione delle dichiarazioni obbligatorie (di vendemmia e produzione dei vini e dei mosti alla data del 30 novembre 2026), specifiche per la Regione Piemonte in riferimento a quanto disposto dalla circolare di Agea – Coordinamento n. 73988 del 15 settembre 2026.

In applicazione della L. 12 dicembre 2016, n. 238, la rivendicazione delle uve a denominazione di origine (di seguito DO) è effettuata contestualmente alla dichiarazione di vendemmia, mediante il modello predisposto dalla Regione Piemonte, sulla base dei dati aggiornati dello schedario viticolo.

Le dichiarazioni di vendemmia, produzione e rivendicazione devono essere presentate sul portale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP) e solo per vigneti e stabilimenti di vinificazione ricadenti sul territorio della regione Piemonte.

2. Soggetti interessati

Dichiarazione di vendemmia
Deve essere presentata dai seguenti soggetti con riferimento al comma 1 art. 3 del DM n. 7701 del 18 luglio 2019:

a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;

b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

g) soggetti che effettuano l'intermediazione;

h) le associazioni e le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina.

La dichiarazione va presentata dal produttore di uve anche se la produzione di uva nella campagna in corso sia uguale a "zero".

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO, ai sensi dell'art. 8 della L. 12 dicembre 2016, n. 238, effettuano contestuale rivendicazione delle uve DO avvalendosi della funzionalità della dichiarazione di vendemmia.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la "vendita su pianta" delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l'acquirente delle uve compilando il quadro relativo ai prodotti ceduti.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
2. I produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
3. I produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione del quadro F2, secondo i criteri e le modalità di seguito descritte.

Dichiarazione di produzione
Deve essere presentata dai seguenti soggetti con riferimento al comma 1 art. 3 del DM n. 7701 del 18 luglio 2019:

b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

f) produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;

h) le associazioni e le cantine cooperative.

Si specifica che i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.

Si precisa che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario; in tale ambito, per evidenziare lo scambio di prodotti oggetto di lavorazione specifiche presso altri soggetti, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nelle uve cedute.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione viticola:

- Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 degli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia;
- I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

3. Adempimenti del fascicolo aziendale

I soggetti interessati devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe Agricola del Piemonte presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito C.A.A.) o tramite iscrizione diretta seguendo le istruzioni riportate e mediante compilazione dei moduli presenti nella pagina:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola

4. Modalità di presentazione delle dichiarazione tramite il SIAP

La compilazione e presentazione delle dichiarazioni deve essere effettuata esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "Dichiarazioni annuali aziende vitivinicole ed enologiche", del SIAP pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, al seguente indirizzo: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/dichiarazioni-annuali-aziende-vitivinicole-enologiche .
La dichiarazione, per essere considerata presentata, deve risultare trasmessa telematicamente a PA: si completa la fase di presentazione esclusivamente con la trasmissione della dichiarazione (la stampa della dichiarazione non è prova di presentazione della domanda).
La dichiarazione può essere presentata tramite un CAA a cui l'azienda ha conferito mandato o dall'azienda stessa.
Dichiarazione presentata dall'azienda: l'accesso al servizio può avvenire attraverso Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure certificato di firma digitale o SPID.

Il richiedente firma e trasmette la dichiarazione digitale attraverso il servizio on line, la stampa prodotta risulterà firmata elettronicamente e non sarà necessario mantenere copia cartacea della dichiarazione da parte del produttore.

Il sistema controlla che l'invio della dichiarazione sia effettuato da un utente con potere di firma (legale rappresentante, titolare, direttore, ecc.) registrato in anagrafe.

Dichiarazione presentata tramite CAA: la dichiarazione presentata attraverso il CAA deve essere stampata, sottoscritta e conservata nel fascicolo aziendale.
Nel caso in cui il produttore si avvalga dell'assistenza del CAA, la stampa della dichiarazione viene archiviata dal CAA nel fascicolo del produttore.

Per consentire la pronta certificazione di alcune delle produzioni a DO aziendali è stata predisposta la dichiarazione parziale (che corrisponde alla dichiarazione preventiva prevista dal citato DM) che permette di presentare solo una parte dei dati aziendali secondo la procedura telematica appena descritta.
La dichiarazione parziale è incrementale: quindi ogni dichiarazione parziale si conclude con la trasmissione, non è modificabile e ad essa si uniscono una o più dichiarazioni parziali successive. Le dichiarazioni parziali vanno a costituire complessivamente, incrementandola, la dichiarazione finale. **La dichiarazione finale deve essere resa definitiva con la trasmissione su SIAP (la dichiarazione parziale, benché trasmessa non costituisce pertanto la dichiarazione finale);** in questo modo l'azienda soddisfa gli obblighi previsti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 e regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 e dall'art. 37 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

Il manuale utente per la compilazione della dichiarazione è disponibile su SIAP alla voce di menu "Scarico manuali" dopo aver acceduto al servizio "Dichiarazioni annuali aziende vitivinicole ed enologiche".

5. Dichiarazione tramite Registro di cantina

La dichiarazione di produzione vino e mosti può essere precompilata utilizzando direttamente i dati presenti nel registro dematerializzato di carico e scarico (DM 293/2015) di Cantina alla data del 30 novembre.

Sebbene l'articolo 20, comma 4, del regolamento di esecuzione 273/2018 preveda un termine di 30 giorni per inserire nei registri meccanizzati le operazioni effettuate in cantina, le operazioni che incidono sulla produzione e quindi sulla dichiarazione di produzione, andranno necessariamente inserite nel registro entro il 30 novembre.

La dichiarazione di produzione da registro **è facoltativa**; l'azienda vitivinicola può scegliere di predisporre la dichiarazione di produzione a partire dai dati presenti del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.

Per procedere alla predisposizione della dichiarazione di produzione vini e mosti da registro di cantina occorre richiamare i servizi, messi a disposizione del SIAN, che permettono di importare e quindi valorizzare i seguenti quadri:

- I – prodotti ricevuti
- V – fornitori mosti e/o vini
- G – produzione
- G – vino potenziale

La scelta di importare i dati dal registro telematico disabiliterà la possibilità da parte dell'operatore di modificare i quadri sopra indicati. Ogni dichiarazione però è a sé stante: si potrà creare / rettificare la dichiarazione scegliendo di non importare i dati dal registro anche se nella precedente dichiarazione si è scelto di importare.

Il soggetto può decidere di accettare tal quali i dati precompilati dal registro, oppure modificarli.

Qualora nel quadro G vengano riportati anche prodotti vitivinicoli non afferenti alla campagna di riferimento, è necessario aggiornare le singole voci dello stesso quadro G decurtando ovvero specificando i valori dei relativi prodotti.

La dichiarazione telematica è compilata a livello di singola Regione; pertanto, nel caso in cui l'azienda abbia più stabilimenti di produzione nella stessa regione, le applicazioni riportano la somma dei singoli registri.

6. Presentazione per conto di un soggetto deceduto

Nel caso in cui il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione non possa assolvere a tale obbligo in quanto deceduto, la dichiarazione può essere presentata da un altro soggetto che si fa carico di tale adempimento, entro i termini previsti al successivo paragrafo 7.

Il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del deceduto deve innanzitutto aggiornare il fascicolo aziendale inserendo il proprio nominativo nell'elenco dei soggetti collegati e copia del documento di riconoscimento. Successivamente, nella dichiarazione di vendemmia e produzione, alla voce "dichiarante", dovrà inserire i propri dati compilando il campo "motivazione" con la dicitura "presentazione per conto di un soggetto deceduto".

7. Termini di presentazione

La dichiarazione di vendemmia e rivendicazione delle uve a DO e produzione dei vini e dei mosti in Piemonte deve essere presentata secondo le modalità sopra descritte, rispettando le tempistiche previste nell'allegato 1 del del DM n. 7701 del 18 luglio 2019.

Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia è il **30 novembre 2026** per i soggetti indicati nel precedente paragrafo 2 alle lettere a,b,c,d,e,g,h.

Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di produzione vitivinicola è:

- il **30 novembre 2026** per i soggetti indicati nel precedente paragrafo 2 alle lettere b, c, con eventuale possibilità di rettifica entro il 15 dicembre 2026.

- il **15 dicembre 2026** per i soggetti indicati nel precedente paragrafo 2 alle lettere d,e,f,h indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre 2026.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 48 del regolamento delegato (UE) 2018/273. Resta, in ogni caso, valida la sanzione nazionale prevista dall'art. 78 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

8. Rettifica per Ravvedimento Operoso

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni, sarà attiva la funzionalità inerente la possibilità di operare rettifiche alle dichiarazioni, con le modalità qui di seguito specificate e per la sola possibilità della rettifica prevista dalla normativa vigente in merito al Ravvedimento Operoso (ex art. 85 L. 238/2016), consentita per le correzioni di errori ed indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto. Tale Ravvedimento Operoso avrà l'effetto di modificare la precedente dichiarazione. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273.

L'utente interessato dovrà inoltrare la richiesta per posta elettronica a:

- Regione Piemonte - Settore Produzioni agrarie e zootecniche (laurafrancesca.cimo@regione.piemonte.it, elena.piva@regione.piemonte.it, andrea.cellino@regione.piemonte.it);

- Organismo di controllo competente nel caso in cui la modifica riguardi i dati di rivendicazione di uva a DO.

Tale richiesta, inoltrata direttamente o per il tramite del proprio Centro di Assistenza Agricola, dovrà riportare nell'oggetto "rettifica per ravvedimento operoso". La medesima dicitura dovrà essere inserita anche nel campo *note* della dichiarazione di vendemmia e produzione telematica, seguita dalla descrizione dettagliata delle variazioni da apportare.

L'Organismo di controllo procede con la verifica e ove nulla osti risponderà ai soggetti interessati (CAA e Regione) per e-mail.
Entro il terzo giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione sarà reso disponibile la dichiarazione in modalità di rettifica.

La procedura delle dichiarazioni su SIAP consentirà di selezionare il tipo atto "ravvedimento operoso". Nell'apposito campo "note" della dichiarazione dovrà obbligatoriamente essere fornita la spiegazione dettagliata delle variazioni da apportare alla dichiarazione appena aperta in rettifica, completata, tale spiegazione, con il riferimento alle violazioni descritte dall'art. 78, commi 1, 2 e 3 della Legge 238/2016.

L’azienda direttamente o per il tramite del proprio Centro di Assistenza Agricola dovrà completare le operazioni di rettifica con la trasmissione a sistema della dichiarazione entro cinque giorni dalla sua apertura.

Trascorsi tali termini senza la trasmissione della rettifica, la dichiarazione aperta sarà chiusa d’ufficio con il ripristino della dichiarazione originaria.

La dichiarazione rettificata, che riporta la data del giorno della rettifica stessa, chiude la richiesta effettuata e si aggiunge a sistema alla dichiarazione originaria sostituita, entrambe visibili e consultabili a sistema.

Per chiudere dal punto di vista amministrativo il ravvedimento operoso si rimanda a quanto previsto dalla circolare AGEA .

9. Rettifica per Diffida dell’O.d.C.

Si precisa, inoltre, che quanto sopra descritto al paragrafo 8, in merito alla possibilità di rettificare la dichiarazione, deve trovare applicazione anche nel caso in cui le Autorità di Controllo procedano all’accertamento delle violazioni di cui all’art. 78 della Legge n. 238 e alla successiva diffida, in conformità con l’art. 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116.

In questo caso l’azienda direttamente o per il tramite del proprio Centro di Assistenza Agricola dovrà selezionare il tipo atto “Diffida dell’OdC”. Nell’apposito campo “note” della dichiarazione dovrà obbligatoriamente farsi riferimento agli specifici atti redatti dall’Autorità di Controllo per l’identificazione delle violazioni che intende regolarizzare.

10. Controlli amministrativi

Il SIAP effettua ai fini della rivendicazione una serie di controlli di congruità dei vigneti, costituiti in fase di rivendicazione, rispetto alla base ampelografica, alla zona di produzione, all’idoneità e alla scelta vendemmiale.

11. Idoneità

Possono essere rivendicate le produzioni la cui superficie è iscritta a schedario viticolo con idoneità a DO, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo (DGR n. 5-2918 del 3 agosto 2026 e s.m.e i.).

12. Vigneto

L’unità di base ai fini della rivendicazione è il “vigneto”, costituito da una o più unità vitate, anche non contigue, compatibili con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. L’unità vitata è indivisibile, ma può essere attribuita ad uno o più vigneti ed a una o più DO, qualora sussistano le compatibilità tecnico produttive previste dai singoli disciplinari.

Il sistema informativo consente la scelta vendemmiale, rispetto all’idoneità attribuita alla superficie in schedario, ai sensi dell’art. 38 del Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 che comporta l’abbattimento di resa nel caso vengano rivendicate più produzioni a DO contemporaneamente sullo stesso vigneto.

13. Vigna

La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata nella presentazione e designazione dei vini DO solo se questi sono ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale inserita nell'elenco regionale, se l'uva prodotta viene rivendicata come tale ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.

Tale elenco è aggiornato annualmente a seguito di richiesta di inserimento della menzione riferita alle superfici vitate aziendali, secondo le modalità stabilite con DGR n. 5-2918 del 3 agosto 2026. L'elenco aggiornato è disponibile al seguente indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltura-enologia/vigna-delle-do-piemonte

14. Rese produttive

I produttori delle DO e relative tipologie di seguito elencate sono tenuti a rispettare le rese produttive e le destinazione produttive dei superi così come definite con determinazione dirigenziale per la vendemmia 2026. Per alcune di esse e per le relative tipologie è previsto lo stoccaggio obbligatorio del singolo produttore (inteso come quota provvisoriamente bloccata derivante dalla riduzione della resa massima del disciplinare), secondo quanto disposto all'art. 39 della L. 12 dicembre 2016 n. 238, per altri è previsto un quantitativo di prodotto degli anni precedenti sottoposto a declassamento.

<table>
<tr><th>Denominazione/ tipologia</th><th>Modalità</th><th>Resa vendemmia q.li/ettaro q.</th><th>Superi q.li/ettaro</th></tr>
<tr><td>ASTI DOCG</td><td>Riduzione resa e riduzione superi</td><td>85</td><td>15</td></tr>
<tr><td>CANELLI DOCG</td><td>Riduzione resa e riduzione superi</td><td>95</td><td>15</td></tr>
<tr><td>BAROLO DOCG</td><td rowspan="3">No Riduzione resa.
Destinazione superi:
-5% a vino
-15% inviati a distillazione o altri usi diversi da vino</td><td rowspan="2">80</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td>BARBARESCO DOCG</td></tr>
<tr><td>NEBBIOLO D'ALBA DOC</td><td>90</td><td>5</td></tr>
<tr><td>LANGHE DOC Nebbiolo</td><td rowspan="2">Riduzione resa con due possibilità:
riduzione resa secca a 90 q.li/ha in vigneto + 18 q/ha superi. Destinaz. Superi: 4,5 q/ha a vino. 13,5 q/ha destinati ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)

oppure

riduzione con declassamento rid. Resa secca a 90 q.li/ha in vigneto + 10 q/ha previo declassamento + 8 q/ha superi. Destinazione</td><td rowspan="2">90</td><td rowspan="2">18</td></tr>
<tr><td>BARBERA D'ALBA DOC</td></tr>
</table>

	superi: ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)		
BARBERA D'ALBA DOC – Sottozona "Castellinaldo"	Riduzione resa con due possibilità: riduzione resa secca a 85 q.li/ha in vigneto + 17 q/ha superi. Destinaz. Superi: 4,25 q/ha a vino. 12,75 q/ha destinati ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc) oppure riduzione con declassamento rid. Resa secca a 85 q.li/ha in vigneto + 10 q/ha previo declassamento + 7 q/ha superi. Destinazione superi: ad usi diversi da vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)	85	17
BARBERA D'ASTI ANCHE SUPERIORE	Riduzione resa e riduzione superi	85	5
BARBERA D'ASTI SUPERIORE VIGNA		80	5
BARBERA D'ASTI VIGNA		80	5
BARBERA D'ASTI SOTTOZONE (Tinella e Colli Astiani)		70	5
Brachetto d'Acqui DOCG	Riduzione resa e attivazione misura dello stoccaggio	75	5
Vini Piemonte DOC	Riduzione resa e riduzione superi come da D.D. 763 del 24/07/2026	Vedere D.D. 763 del 24/07/2026	5

15. Vini varietali spumanti

Ai fini della dichiarazione di vendemmia i vitigni idonei alla coltivazione in Piemonte utilizzabili per la produzione di vini spumanti varietali, ai sensi del DM 13 agosto 2012 e s.m. e i., classificati come "idonei" o "in osservazione" sono quelli riportati nell'elenco sottostante:

Codice catalogo	Varietà	Classificata

12	Ancellotta N.	Idonea
14	Arneis B.	Idonea
17	Avanà N	Idonea
18	Avarengo N.	Idonea
413	Baratuciat B.	Idonea
373	Becuet N.	Idonea
833	Bian Ver B.	Idonea
35	Bonarda N.	Idonea
491	Bragat rosa N.	Idonea
269	Bussanello B.	Idonea
42	Cabernet Franc N.	Idonea
43	Cabernet Sauvignon N.	Idonea
298	Chardonnay B.	Idonea
379	Chatus N.	Idonea
62	Ciliegiolo N.	Idonea
271	Cornarea N.	Idonea
71	Croatina N.	Idonea
73	Dolcetto N.	Idonea
75	Doux D'Henry N.	Idonea
76	Durasa N.	Idonea
80	Favorita B.	Idonea
91	Gamay N.	Idonea
403	Gamba rossa N.	Idonea
113	Lambrusca di Alessandria N.	Idonea
279	Malvasia di Candia aromatica B.	Idonea
134	Malvasia di Casorzo N.	Idonea
137	Malvasia di Schierano N.	Idonea
462	Malvasia Moscata	Idonea
363	Malvasia Nera Lunga N.	Idonea
299	Manzoni bianco B.	Idonea
146	Merlot N.	Idonea
499	Montanera N.	Idonea
153	Moscato Bianco B.	Idonea
155	Moscato Nero di Acqui N.	Idonea
158	Müller Thurgau B.	Idonea
362	Nascetta B.	Idonea
354	Ner d’Ala N.	Idonea
166	Neretta Cuneese N.	Idonea
167	Neretto di Bairo N.	Idonea
284	Passau N.	Idonea
335	Petit verdot N.	Idonea
193	Pinot Bianco B.	Idonea
194	Pinot Grigio G.	Idonea
195	Pinot Nero N.	Idonea
196	Plassa N.	Idonea
325	Quagliano N.	Idonea

209	Riesling Italico B.	Idonea
210	Riesling Renano B.	Idonea
374	Rossese bianco B.	Idonea
221	Sauvignon B.	Idonea
411	Slarina N.	Idonea
230	Sylvaner Verde B.	Idonea
231	Syrah N.	Idonea
234	Timorasso B.	Idonea
238	Traminer Aromatico Rs.	Idonea
248	Uva Rara N.	Idonea
370	Uvalino N.	Idonea
264	Vespolina N.	Idonea
346	Viognier B.	Idonea
489	Verdejo B.	Idonea
867	Liseiret B.	Idonea
925	Moretto Grosso N.	Idonea
191	Pignola N.	Idonea
497	Fleurtai B.	In osservazione
500	Sorely B.	In osservazione
846	Sauvignon Rytos B.	In osservazione
841	Cabernet Volos N.	In osservazione
853	Passeretta	In osservazione

16. Registro di carico e scarico

Si richiama quanto riportato nell'analogo paragrafo riportato nella circolare di Agea Coordinamento n. 70934 del 27 settembre 2023.

Il modello del registro di carico e scarico da utilizzare non fa parte delle stampe generate da SIAP, ma è invece disponibile nella sezione Modulistica del sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo: *https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltura-enologia/modulistica-varia-viticoltura-enologia*

17. Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali ed aziendali forniti a Regione Piemonte, a nome e per conto di AGEA nel suo ruolo di Organismo di coordinamento (di seguito AGEA) a seguito della presentazione della dichiarazione, sono trattati ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e regolamento (UE) 2016/679 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), così come pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, in apertura del servizio on-line.

Le informazioni inerenti alle superfici e alle produzioni rivendicate e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, confluiranno nel SIAN per quanto di competenza.
I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosto sono resi disponibili dalla Regione Piemonte ad AGEA coordinamento per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

- Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall'ICQRF;
- Organismi Pagatori;

- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- ISTAT;
- ISMEA;
- Enti e strutture di controllo incaricati per la gestione e il controllo delle rispettive Denominazioni.

18. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

Quadro A - Dati azienda

Sezione I (Dati anagrafici)

Per le persone fisiche e giuridiche indicare il codice fiscale o CUAA (Codice univoco azienda agricola): tutti gli altri dati vengono ripresi dal fascicolo aziendale (la partita IVA, il cognome e nome o la ragione sociale, il sesso, la data di nascita, il Comune e la Provincia oppure lo Stato estero di nascita).

Le generalità del rappresentante legale (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) della ditta qualora questa sia una persona giuridica sono riprese dal fascicolo aziendale.
Per "rappresentante legale" non si intende solo il Presidente della società, ma anche altra persona alla quale gli Organi statutari della società hanno attribuito la responsabilità medesima.
Qualora i dati riportati sulla dichiarazione non corrispondano all'attuale realtà si rende necessario un aggiornamento del fascicolo aziendale antecedentemente alla predisposizione della dichiarazione.

Quadro B – Ubicazione azienda o stabilimento principale

In questo quadro viene indicata l'ubicazione dell'azienda o nel caso in cui venga effettuata vinificazione in proprio l'ubicazione dello stabilimento di vinificazione.
Se l'azienda dichiarante vinifica in più stabilimenti deve dichiarare l'ubicazione degli altri impianti di vinificazione come "Unità locali".

Quadro C - Dati relativi alla vendemmia delle uve

In questo quadro vengono indicate la quantità di uva raccolta e la relativa superficie, riportate nelle righe corrispondenti alla tipologia di prodotto a cui sono destinate in questa campagna: uve destinate alla produzione di vino DOP, vino con indicazione della varietà di uva e vino e la relativa superficie.
Vengono riportati anche eventuali quantitativi di uve (bianche, nere) derivanti da vigneti per vini DOP che superano il limite di resa (chilogrammi di uva per ettaro) ammesso dal disciplinare (Vino, vino varietale da supero DOP) e eventuali quantitativi di uve (bianche, nere) derivanti da vigneti per vini DOP di livello superiore che superano il limite di resa (chilogrammi di uva per ettaro) ammesso dal disciplinare (Vino DOP da supero DOP).
Infine vengono riportati anche gli eventuali quantitativi di uve (bianche, nere) derivanti da vigneti per vini DOP destinati a riserva vendemmiale (Vino DOP- Riserva vendemmiale), stoccaggio o declassamento vino atto o certificato delle annate precedenti (Stoccaggio o declassamento DOP).

Nella campagna 2026/2027 devono essere riportati in "Superi Dop destinati ad altri usi", le uve eccedenti la resa di produzione fissata nella vendemmia che vengono destinati ad altri usi diversi da vino, consentiti dalla normativa vigente in materia e definiti nelle determinazioni dirigenziali per le DO elencate al paragrafo 14 "Rese produttive".

Si precisa che la riga riferita al vino con indicazione della varietà di uva è da utilizzare esclusivamente per le varietà Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc e Syrah o per le sole varietà riportate nel paragrafo 15_ Vini Varietali spumanti (ammesse dal DM 13 agosto 2012 e s.m. e i.) se destinate alla produzione di vini spumanti con indicazione della varietà.

Viene indicato anche se le uve sono vinificate in proprio, cedute (ad acquirenti esteri o a piccoli produttori) o se hanno destinazioni diverse dalla vinificazione, nonché la superficie con mancata produzione.

I dati contenuti nel quadro C costituiscono il riepilogo dei dettagli presenti nei quadri R - sez. I di Rivendicazione delle uve per vini a DO e nei quadri R - sez. II delle uve per Vini varietali e Vini (descritti più avanti).

Si specifica che:

- Le uve non integre (diraspate, con presenza di sostanze verdi, ecc.) andranno dichiarate secondo il peso dell'uva ancora integra (prima del diraspamento), stimato dal produttore nel modo più esatto possibile, come valutato all'epoca della maturazione considerata normale, per la varietà, nella zona di produzione;

- Le uve passite su pianta (vendemmiate in ritardo rispetto al periodo della normale vendemmia, dopo breve o prolungato appassimento su pianta) andranno dichiarate nelle quantità stimate come per il punto precedente, prima dell'inizio dell'appassimento;

- Le uve si classificano e vanno dichiarate in bianche e nere in conformità a quanto stabilito dal Registro Nazionale delle uve da vino. Le qualità classificate "rs" si conteggiano come uve bianche;

- Nel caso di vendemmia promiscua di uve bianche e nere, la quantità delle une e delle altre è dichiarata separatamente, come stimata dal viticoltore.

Criteri di arrotondamento
I quantitativi di uve / mosti / vini vanno indicati in chilogrammi / litri pertanto non è necessario ricorrere all'arrotondamento.

La sezione "Informazioni relative ai terreni vitati dell'azienda" segnala che la compilazione della raccolta delle uve presuppone l'esistenza di un fascicolo aziendale intestato al medesimo soggetto dichiarante.
Si sottolinea l'obbligo da parte del dichiarante di mantenere aggiornato il proprio fascicolo aziendale e che il dato relativo alla superficie complessiva a vigneto dell'azienda sia aggiornato e coerente con la superficie di vendemmia.
I dati relativi alla superficie vitata dell'azienda vengono recuperati dal fascicolo aziendale, che pertanto deve essere aggiornato, con riferimento al periodo della vendemmia.

Quadro R - Uva per vini a DO - Uva per Vini varietali e vini
Tali quadri contengono il dettaglio di quanto indicato al quadro C e permettono di individuare tutte le superfici vitate presenti nel fascicolo dell'azienda del dichiarante, i rispettivi quantitativi di uva prodotti e la destinazione produttiva delle uve stesse (in applicazione del disposto dell'art. 24 del regolamento di esecuzione). Viene anche indicata la superficie non ancora produttiva.

Analoghi prospetti sono presenti anche a corredo dei modelli F2 (attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di vendemmia, destinato ai soci conferenti di organismi associativi) e della dichiarazione parziale.

Quadro R- sez. I - Uve per vini a DO
Deve essere compilato da coloro che destinano le uve raccolte alla produzione di vino a denominazione di origine.
Le informazioni relative alla vendemmia per ogni destinazione produttiva Vino DOP denominazione, distinta per tipologia di vino, dovranno essere indicate in base ai "vigneti", cioè ai raggruppamenti di unità vitate. Una stessa unità vitata può essere utilizzata anche per tipologie

diverse, fermo restando che la resa (kg per ettaro) ammissibile sarà la più bassa tra le tipologie scelte.
Il dettaglio dei vigneti è riportato nell'Allegato R- dettaglio delle superfici.

Per la rivendicazione è necessario indicare la tipologia di vino rivendicata, il codice ministeriale di riferimento dei vini ai quali si intende destinare la produzione delle uve è calcolato automaticamente dal sistema.

Quadro R sez. II Uve per Vini varietali e Vini deve essere compilato da coloro che destinano le uve raccolte alla produzione di vino per le seguenti tipologie commerciali previste nell'ambito del quadro C, in particolare:

- Vino
- Vino con indicazione della varietà

Per la Destinazione produttiva "Vini (Varietali)", potranno essere effettuati "vigneti" ovvero raggruppamenti di unità vitate unicamente con il medesimo vitigno atto a produrre vino varietale.

Quadro F - Uva da vino ceduta
Deve essere compilato da coloro che cedono uve; ciò significa che deve essere compilato dal

- produttore di uve che cede parte o tutto del proprio raccolto;
- soggetto che cede uve non di propria produzione.
- Intermediario che cede le uve precedentemente acquisite.

N.B. I soggetti che consegnano la totalità delle proprie uve ad un organismo associativo devono compilare il quadro F2.

Tale quadro è va compilato per ciascun destinatario; per destinatario si intende il titolare dello stabilimento enologico/centro di intermediazione verso cui le uve sono destinate.

La compilazione del quadro F è a carico del fornitore.
Tale quadro riporta il dettaglio per ogni destinatario e il riepilogo dei dati delle uve cedute.

Lavorazioni per conto
Se l'uva viene ceduta in 'conto lavorazione' va indicato barrando la casella corrispondente; si torna a precisare che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario.

Quadro I - Uva da vino acquisita
Il quadro è speculare al quadro F.
Tale quadro riporta il dettaglio per ogni destinatario e il riepilogo dei dati delle uve acquisite.
Deve essere compilato da coloro che acquisiscono uve solo nei casi in cui non è possibile il recupero automatico del quadro F – uva ceduta (perché di Regione che opera su un sistema diverso per la compilazione delle dichiarazioni.

Quadro F2 (Attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di vendemmia delle uve)
Il quadro F2 viene compilato dall'organismo associativo a cui il socio conferisce la totalità dell'uva prodotta; i soci per i quali è stato compilato il quadro F2 non devono compilare la dichiarazione di vendemmia.
In esso sono riportati le informazioni relative alle quantità di uve raccolte e alle relative superfici vitate del socio fornitore.
L'attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di vendemmia delle uve- allegato F2 che ne deriva viene sottoscritto dal socio stesso.

L’allegato F2 si compone dei dati relativi all’identificazione del socio fornitore (quadro A) e dei dati relativi alla raccolta delle uve (quadro C).

Quadro G - Dati relativi alle operazioni di vinificazione
Questo quadro deve essere compilato da coloro che hanno effettuato operazioni di trasformazione di uve e/o altri prodotti a monte del vino e che detengono tali prodotti al 30 novembre; il quadro va compilato anche se detti prodotti sono stati ceduti prima del 30 novembre come prodotto finito (ossia non sono prodotti a monte del vino che entrano nella dichiarazione di altri soggetti, come ad esempio il vino novello). I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione anche parziale delle uve raccolte (anche di uve acquisite) devono indicare la produzione vinicola presunta al 30 novembre; qualora al 30 novembre il quantitativo presunto differisca da quello prodotto effettivamente devono effettuare una rettifica del quadro G della dichiarazione già presentata.

Sez. I Vino ottenuto, prodotti a monte del vino detenuti al 30/11
Va indicato il dato relativo al quantitativo di vino complessivamente ottenuto dall'inizio della campagna fino alla data del 30 novembre anche se lo stesso, nel frattempo, è stato, in tutto o in parte, consumato o ceduto (es. vino novello venduto o vino nuovo prelevato per autoconsumo).

Nelle colonne riservate ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data del 30 novembre non vanno indicati i prodotti ceduti prima del 30 novembre.

Sez. II Succhi, succhi concentrati, mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al 30/11
I mosti concentrati ed i mosti concentrati rettificati detenuti alla data del 30 novembre vanno indicati in questa sezione, espressi in litri di prodotto e devono riguardare soltanto quelli della campagna in corso.
Vanno anche riportati, rispettivamente, i quantitativi di succhi d’uva e di succhi d’uva concentrati espressi in litri di prodotto, nonché la quantità complessiva di tutti i prodotti non specificati nei riquadri precedenti.

Sez. III Dettaglio dei dati relativi alle partite di vino rivendicato

In questa sezione devono essere dettagliati i quantitativi di vini DO che il dichiarante rivendica.
I quantitativi di vino indicati non devono essere espressi in vino feccioso ma devono rispecchiare l’effettiva produzione ottenuta o in via di ottenimento.

Quadro V- Fornitori Mosti e/o Vini
Questo quadro deve essere compilato da coloro che hanno compilato il quadro G e hanno ricevuto mosti e/o vini da altri soggetti; vanno riportati i seguenti dati: codice fiscale, cognome e nome o ragione sociale di ciascun fornitore di mosti e/o vini

19. Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente determinazione dirigenziale, valgono le indicazioni di cui alla circolare Agea Coordinamento n. 73988 del 15 settembre 2026, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche per l’applicazione che potranno essere definite dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Produzioni agrarie e zootecniche :

Elena Piva	011.432.4323	elena.piva@regione.piemonte.it
Laura Francesca Cimò	011.432.4012	laurafrancesca.cimo@regione.piemonte.it
Andrea Cellino	011.432.2809	andrea.cellino@regione.piemonte.it